

REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

Art.1

Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è costituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia camini.

Art.2

Il servizio di pulizia camini riguarda:

- pulitura e controllo delle canne fumarie in esercizio;
- controllo delle canne fumarie dichiarate inattive;
- pulitura degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie;
- controllo generale su tutto il servizio.

PULIZIA CANNE FUMARIE

Art.3

Il servizio di pulizia dei camini è obbligatorio su tutto il territorio comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall'art.14 della L.R. 20.08.1954, n.24 e dal presente Regolamento comunale.

Art.4

La pulizia dei camini sul territorio del Comune di Daone è esercitata nei seguenti modi:

- direttamente dall'Amministrazione comunale con proprio personale appositamente incaricato;
- mediante affidamento del servizio in appalto ad imprese idonee ed autorizzate;
- direttamente dal proprietario dello stabile, previa dichiarazione con cui si assume la piena responsabilità dell'intervento ed assicura la regolare esecuzione della pulizia.

Art.5

E' vietata a qualsiasi altra persona che sia tra quelle previste al precedente articolo 4 esercitare il servizio di pulizia camini sul territorio di questo Comune.

Art.6

In caso di appalto del servizio, i rapporti del Comune con l'impresa, saranno disciplinati da apposita convenzione con la quale l'impresa assuntrice assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia. Nell'esecuzione di lavori sarà ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, stufe, caminetti, canne fumarie etc..

Art.7

Sarà l'Amministrazione comunale che di anno in anno, a seconda della disponibilità del proprio personale, deciderà se la pulizia sarà effettuata dal proprio personale o da un'impresa incaricata.

PULIZIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, STUFE E CALDAIE

Art.8

E' resa obbligatoria la pulizia degli impianti di riscaldamento, stufe e caldaie, ed altri impianti speciali di combustione, una volta l'anno.

Art.9

Chi intendesse provvedere alla pulizia dei camini mediante l'intervento del personale comunale o dell'impresa incaricata del servizio di pulitura deve farne esplicita richiesta presso gli Uffici comunali, nei tempi stabiliti ed indicati nell'avviso pubblico di cui al successivo articolo 11.

PERIODICITA' E SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Art.10

La pulizia dei camini avviene di regola una volta all'anno, nel periodo intercorrente dal 1° OTTOBRE al 30 APRILE, salva la possibilità di richiedere alle tariffe stabilite, pulizie straordinarie da autorizzare di volta in volta.

Art.11

L'Amministrazione comunale mediante avvisi pubblici, renderà noto il periodo in cui si effettuerà il servizio di pulizia dei camini. Qualora la pulizia dei camini venga effettuata per mezzo dell'Amministrazione comunale, gli inquilini degli edifici sono tenuti, se non vi ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare del servizio richiesto ed a facilitare l'accesso ai locali in cui si trovano i condotti da fumo e eventualmente le caldaie da pulire. Devono inoltre predisporre tutto quanto necessario affinché la pulizia dei camini possa essere eseguita nel periodo fissato.

Art.12

L'addetto alla pulitura dovrà provvedere alla pulizia dei camini delle

abitazioni di tutti coloro che ne hanno fatto richiesta e, dove necessario, provvedere al controllo delle canne fumarie attive o inattive.

In caso di necessità è autorizzato a salire sui tetti delle case usando tutti i riguardi e le cautele per evitare danni.

Nell'esecuzione dei lavori di pulitura deve mantenere un corretto comportamento evitando il più possibile di sporcare i locali ove avranno luogo le operazioni di pulitura essendo responsabile di eventuali danni arrecati ai tetti, stufe, caminetti, canne fumarie, etc..

CONTROLLO DEL SERVIZIO

Art.13

L'addetto alla pulizia è obbligato ad effettuare la pulizia dei camini con l'onere di asporto e allontanamento della fuliggine nonchè di segnalare al Sindaco eventuali anomalie esistenti nei condotti da fumo o comunque tutto quanto può essere ritenuto pericoloso al fine di evitare incendi. X

Art.14

Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio sia esso svolto dal personale comunale o dall'impresa assuntrice dei lavori o direttamente dal proprietario.

Si riserva inoltre il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco del Comune o di un incaricato dall'Amministrazione comunale.

Allo scopo di vigilare su detto servizio e per l'attuazione del presente Regolamento viene istituita una apposita Commissione composta da:

- Sindaco o Assessore delegato;
- Tre Vigili del Corpo Volontario del Comune di Daone;
- Tre Consiglieri Comunali;

Detta Commissione eletta dal Consiglio Comunale, resta in carica per tutto il mandato amministrativo e decade alla decadenza del Consiglio Comunale.

Art.15

La pulizia dei camini mediante abbruciatura è consentita solo nei fabbricati isolati, posti fuori dal perimetro dei centri storici: tale pratica è subordinata al parere favorevole del Comune su domanda dei proprietari o dei loro sostituti nella quale essi dichiarino, sotto la propria diretta responsabilità che:

- le canne fumarie e canali da fumo sono costituiti in materiale idoneo a sopportare le temperature che si sviluppano durante l'abbruciatura e non presentano lesioni o fessurazioni;
- canne fumarie e canali da fumo sono sufficientemente coibentati, nonchè isolati da materiali combustibili e travature in legno mediante interposizioni di elementi refrattari di idoneo spessore.

VARIAZIONE DEL COMBUSTIBILE UTILIZZATO

Art.16

Per variazione del combustibile utilizzato si intende il passaggio da un combustibile che si trova in un determinato stato di aggregazione ad un combustibile in stato di aggregazione diverso; gli stati di aggregazione considerati sono tre: solido, liquido, gassoso.

Prima delle variazioni del combustibile utilizzato dalle utenze facenti capo ad un camino, è necessario sottoporre camino e canali da fumo ad una accurata pulitura e ad una verifica tecnica.

COSTO DEL SERVIZIO. TARIFFE E RISCOSSIONE

Art.17

Il costo del servizio reso dall'Amministrazione sarà valutato sulla base delle spese effettivamente sostenute per impiego di personale ed attrezzature, o se dato in appalto, sulla base dei compensi concordati con l'impresa. X

Art.18

le tariffe per la pulitura dei camini, sono stabilite con apposito provvedimento dal Consiglio Comunale e riscosse mediante ruolo, qualora il servizio venga svolto direttamente dall'Amministrazione.

Art.19

Qualora invece il servizio venga svolto dall'impresa l'importo verrà richiesto al privato direttamente dalla stessa, che ne rilascerà fattura, sulla base di tariffe fissate nella convenzione di cui all'art.6. X

Il prezzo di ispezione nel caso in cui il camino risultasse pulito o per rifiuto del proprietario all'accesso nei locali o per pulizia eseguita da privati non correttamente, verrà addebitato all'utente in conformità alla tariffa vigente come se il servizio fosse stato regolarmente eseguito.

Art.20

L'incaricato del servizio dovrà segnalare le abitazioni nelle quali ha effettuato la pulizia dei camini, segnalando il numero dei camini puliti, consegnando quindi al Comune per ciascuno intervento una bolletta nella quale dovrà essere indicato il nome dell'utente, la data e la qualità della prestazione del servizio, eventuali osservazioni circa lo stato di manutenzione delle canne fumarie e la firma dell'utente.

SANZIONI

Art.21

I contravventori alle norme del presente Regolamento sono puniti dall'Amministrazione Comunale, con le procedure previste dal T.U. delle Leggi Comunali e Provinciali, fermo restando l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecuniaria di Lire 300.000.=.

IL SINDACO

- Ghezzi Candido -



IL SEGRETARIO COMUNALE

- Paoli dott. Pia -



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 09 NOVEMBRE 1993
con deliberazione N. 34

IL CONSIGLIERE DESIGNATO



IL SINDACO

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

Pubblicato all'Albo Comunale ai termini dell'art.54 2° comma della L.R.
04.01.1993, n.1, per DIECI giorni consecutivi dal 12 NOVEMBRE 1993
al 22 NOVEMBRE 1993 con/senza opposizioni.

Daone, addì 23 NOV 1993



IL SEGRETARIO

[Signature]

GIUNTA PROVINCIALE DI TRENTO

Deliberazione esaminata il 02/12/93
n. 940211-R dalla Giunta Provinciale,
senza riscontro di vizi di legittimità, ai
sensi dell'art. 52 - 5° comma - della L.R.
04.01.1993 n. 1.

IL SEGRETARIO



[Signature]

~~ripubblicato, a termini dell'art. _____ della L.R. 04.01.1993, n.1 per
QUINDICI giorni consecutivi mediante avviso all'Albo Comunale depositato nella
segreteria comunale dal _____ al _____
Daone, addì _____~~

IL SEGRETARIO
